

D.d.s. 14 ottobre 2021 - n. 13692

Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente ad oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»»

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l'art. 1 che prevede che i programmi sostenuti dal FEASR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2021) 6632 del 6 settembre 2021 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica da ultimo la Decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 della Commissione;

Visto il decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n.809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane», così come da ultimo modificato dal D.d.u.o.n. 4426 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza sanitaria da covid-19 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia: Modifiche ed integrazioni alle modalità di sottoscrizione delle domande anno 2020 con riferimento alle misure a superficie e modifiche al decreto n. 12537/2018 relativo alla cessione di aziende (cambio beneficiario)»;

Preso atto che le modifiche introdotte dal decreto n. 4426/2020 sono state applicate ai bandi delle misure a superficie, esclusivamente per l'anno campagna 2020, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID-19, e quindi hanno già esaurito i propri effetti nell'anno 2020;

Vista la nota, prof. M1.2019.0126396 del 18 dicembre 2019, predisposta dal Dirigente di Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, avente ad oggetto «D.d.s. n. 12537 del 4 settembre 2018 Disposizioni per cambio beneficiario (art. 8 reg. UE n. 809/2014) Misure 10.1, 11, 12.1, 13.1, 8.1.02 del PSR 2014-2020. Chiarimenti in merito al paragrafo 2 - Condizioni per il subentro»;

Considerata la necessità di adeguare la scadenza per la presentazione delle richieste di autorizzazione al cambio beneficiario per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 8.1.02 alle regole di aggiornamento previste per il piano colturale grafico;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'allegato 1 del decreto n. 12537/2018 al fine di modificare la scadenza per la presentazione delle richieste di autorizzazione al cambio per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 8.1.02 e di inserire i chiarimenti relativi alle condizioni per il subentro;

Ritenuto opportuno approvare l'allegato 1 denominato «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, relativamente all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla Sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla Misura 11 «Agricoltura biologica», alla Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e alla Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»»;

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l'allegato 1 del decreto n. 12537/2018, così come da ultimo modificato dal decreto n. 4426 del 10 aprile 2020;

Preso atto che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Struttura Programmazione e attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di concerto con la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale;

Acquisito via e-mail in data 13 ottobre 2021, il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale sui contenuti del citato Allegato 1;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze del Dirigente della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1 denominato «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, relativamente all'Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla Sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla Misura 11 «Agricoltura biologica», alla Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e alla Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato 1 del decreto n. 12537 del 4 settembre 2018, così come da ultimo modificato dal decreto n. 4426 del 10 aprile 2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.psr.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

_____ • _____

ALLEGATO 1



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014

OPERAZIONE 8.1.02 "MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE"

SOTTOMISURA 10.1 "PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI"

MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

SOTTOMISURA 12.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000"

SOTTOMISURA 13.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE"

INDICE

PREMESSA

- 1 **DEFINIZIONI**
- 2 **CONDIZIONI PER IL SUBENTRO**
- 3 **PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)**
- 4 **SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DENOMINATA SU SIS.CO. "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – TIPO DI AUTORIZZAZIONE - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE**
 - 4.1 **CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO**
 - 4.2 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO**
- 5 **SOGGETTO CHE ISTRUISCE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO E RELATIVE TEMPISTICHE**
- 6 **SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"**
 - 6.1 **CONTENUTI DI UNA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"**
 - 6.2 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AUTORIZZATA AL CAMBIO BENEFICIARIO**
- 7 **SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE MISURE AVENTI IMPEGNI PLURIENNALI (OPERAZIONE 8.1.02, SOTTOMISURA 10.1, MISURA 11)**
 - 7.1 **MANCATA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEL CEDENTE**
- 8 **SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 12.1**
9. **SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALL'OPERAZIONE 13.1.01**
10. **CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI**
11. **SUBENTRO RICONDUCIBILE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE (ART. 2, REG. UE N. 1306/2013)**

PREMESSA

L'articolo 47, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013 prevede che, per le misure i cui pagamenti sono basati su una superficie, un beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto e che quest'ultimo può subentrare negli impegni relativi alle superfici oggetto di trasferimento per il restante periodo.

L'articolo 8 del Regolamento UE n. 809/2014 stabilisce le condizioni da rispettare in caso di cessione di azienda da un beneficiario a un altro soggetto dopo la presentazione di una domanda di aiuto, sostegno o pagamento.

Ai fini del pagamento dei premi, la cessione di azienda da un beneficiario a un altro beneficiario deve essere effettuata entro un termine fissato dagli Stati membri e nei limiti previsti dalla sopra citata normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le Misure con pagamenti basati sulla superficie o sui capi animali, la Regione Lombardia prevede che la cessione:

- da un beneficiario a un altro beneficiario delle superfici o dei capi animali richiesti a premio con la domanda di sostegno o pagamento relativa ad una Operazione possa essere totale o parziale;
- sia possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno e debba essere sempre tracciata sul sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co.).

La cessione totale o parziale non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, qualora il recesso dagli impegni riguardi le parti della domanda che presentano tali irregolarità.

La cessione totale o parziale delle superfici o dei capi animali sotto impegno da parte di un beneficiario comporta la revoca totale o parziale dal premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, tranne nelle due seguenti casistiche:

- cause di forza maggiore;
- subentro di un altro soggetto agli impegni sottoscritti dal cedente (cambio beneficiario).

Il presente documento ha per oggetto il **cambio beneficiario**, cioè il trasferimento, totale o parziale, delle superfici o dei capi animali sotto impegno da un beneficiario ad altro soggetto.

1 DEFINIZIONI

Cessione: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cedente: il soggetto che cede totalmente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cessionario (subentrante): il soggetto al quale sono cedute le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario parziale: il cedente cede una parte delle superfici o dei capi animali sotto impegno.

Sis.Co.: Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia.

Bando aperto: periodo entro cui è possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo entro cui NON è più possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

SIB: Sistema Informativo del Biologico.

AFCP: Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lombardia.

2 CONDIZIONI PER IL SUBENTRO

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 809/2014 il cambio beneficiario è possibile solo se:

- il cessionario (subentrante) informa la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario (subentrante) presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la cessione dell'aiuto e/o del sostegno.

Il cessionario (subentrante) deve mantenere i medesimi impegni assunti dal cedente in relazione alle superfici o ai capi animali oggetto di cessione.

E' possibile effettuare la cessione totale o parziale delle superfici o dei capi animali sotto impegno **solo nell'ambito della stessa Operazione**; non sono quindi ammissibili passaggi di superfici o di capi animali sotto impegno da un'Operazione ad un'altra.

Tale limite non si applica alla Misura 11 "Agricoltura Biologica", per la quale è possibile passare dall'Operazione 11.1.01 "Conversione all'Agricoltura Biologica" all'Operazione 11.2.01 "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica", nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative della Misura.

E' possibile effettuare una cessione totale o parziale senza che il cedente restituisca il premio percepito negli anni precedenti per le superfici o i capi animali trasferiti solo nel caso in cui il cessionario (subentrante) soddisfi le seguenti condizioni:

- essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando dell'Operazione interessata;
- dichiarare di:

- impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata del periodo di impegno restante¹;
- assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

a) il cessionario (subentrante) può subentrare:

- solo alle Operazioni compatibili con quelle eventualmente già in essere, se già beneficiario di una o più Operazioni;
- anche ad una sola delle Operazioni attivate dal cedente, in caso di Operazioni combinate;

b) le superfici oggetto di trasferimento devono essere nella disponibilità del cessionario (subentrante), attraverso un regolare titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) avente scadenza pari o successiva al termine ultimo dell'impegno assunto dal cedente;

c) la movimentazione dei capi animali trasferiti al cessionario (subentrante) deve essere regolarmente registrata nella Banca Dati Regionale (BDR) veterinaria e, in caso di compravendita, deve essere presente la fattura o altra idonea documentazione;

d) una medesima superficie o capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario;

e) il cambio beneficiario NON è possibile qualora il cedente sia iscritto al Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale, presenti posizione debitorie e non abbia in corso altri pagamenti che possono consentire il recupero delle somme dovute;

f) le superfici o i capi animali sotto impegno oggetto di trasferimento devono essere dichiarati entro i termini regolamentari in una domanda di sostegno/pagamento.

NB - La condizione di cui al punto d) può essere considerata ugualmente soddisfatta solo nel caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti fattispecie:

1) scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono i medesimi e conducono unitariamente le medesime superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi.

2) trasferimenti di superfici/capi conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS (vedi tabella seguente)

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	<ul style="list-style-type: none"> • padre e madre • figlio o figlia 	1	<ul style="list-style-type: none"> • suocero o suocera del titolare • figlio o figlia del coniuge
2	<ul style="list-style-type: none"> • nonno o nonna • nipote (figlio del figlio o della figlia) • fratello o sorella 	2	<ul style="list-style-type: none"> • nonno o nonna del coniuge • nipote (figlio del figlio del coniuge) • cognato o cognata
3	<ul style="list-style-type: none"> • bisnonno o bisnonna • pronipote (figlia o figlio del nipote) • nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) • zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) 	3	<ul style="list-style-type: none"> • bisnonno o bisnonna del coniuge • pronipote (figlio del nipote del coniuge) • nipote (figlio del cognato o della cognata) • zio o zia del coniuge

¹ Il periodo di impegno restante è dato dalla durata dell'impegno fissata dal bando sottoscritto con la domanda di sostegno del 1° anno (es. 6 anni) meno la durata dell'impegno espressa in anni già soddisfatta dal cedente.

3 PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione totale o parziale dal cedente al cessionario (subentrante) si realizza con l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

1. Presentazione da parte del cessionario (subentrante) di una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di sostegno/pagamento del cedente, corredata dalla documentazione prevista nelle disposizioni attuative delle Operazioni interessate, denominata *“Domanda di autorizzazione – Tipo di autorizzazione - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”*;
2. Istruttoria della suddetta richiesta da parte della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi (Responsabile dell'Operazione) o della Struttura AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente, come illustrato nella seguente tabella:

Operazione/Sottomisura/Misura	Ente responsabile istruttoria
Operazione 8.1.02	AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente
Sottomisura 10.1	AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente
Misura 11	AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente
Sottomisura 12.1	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
Sottomisura 13.1	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al punto 2, presentazione da parte del cessionario (subentrante) della domanda autorizzata denominata *“Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”*, che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento, con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno.

Se il cambio beneficiario non è perfezionato con le modalità sopra descritte e nel rispetto delle tempistiche previste dal presente allegato, il cedente è tenuto alla restituzione dei premi percepiti per le superfici o i capi animali trasferiti per i quali il cessionario (subentrante) non ha formalizzato l'assunzione degli impegni del cedente.

Qualora la procedura di cambio beneficiario interessasse più soggetti che cedono ad uno stesso cessionario (subentrante), quest'ultimo è tenuto ad attivare la suddetta procedura per ciascun cedente, con le specifiche riportate di seguito.

Caso 1:

Soggetto A = cessionario (subentrante) A

Soggetto B = cedente B che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A

Soggetto C = cedente C che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A

Il soggetto A presenta 2 richieste di autorizzazione al cambio beneficiario in tempi diversi e la seconda richiesta di cambio beneficiario viene presentata dopo la CHIUSURA dell'istruttoria relativa alla prima richiesta di autorizzazione.

In questo caso, il Soggetto A deve presentare due domande autorizzate “Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, ma la domanda autorizzata presentata per ultima (es. Procedimento tra soggetto A e soggetto C) sostituisce quella precedente

(es. Procedimento tra soggetto A e soggetto B). La seconda domanda deve quindi contenere tutte le superfici/capi animali richiesti a premio, compresi quelli relativi al trasferimento del primo procedimento (Procedimento tra soggetto A e soggetto B).

Caso 2:**Soggetto A = cessionario (subentrante) A****Soggetto B = cedente B che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Soggetto C = cedente C che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Il soggetto A ha presentato contestualmente 2 richieste di autorizzazione al cambio beneficiario relative rispettivamente ai soggetti B e C.****Caso 3:****Soggetto A = cessionario (subentrante) A****Soggetto B = cedente B che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Soggetto C = cedente C che cede parte o tutta la superficie/capi animali al soggetto A****Il soggetto A ha presentato una richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (es. Procedimento tra soggetto A e soggetto B) e prima della conclusione dell'istruttoria di tale richiesta di autorizzazione, lo stesso soggetto A presenta una seconda richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (Procedimento tra soggetto A e soggetto C).**

Nei casi 2 e 3, il Soggetto A, a conclusione dell'istruttoria di entrambe le richieste di autorizzazione, deve presentare un'unica domanda autorizzata "Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", che deve quindi contenere tutte le superfici/capi animali richiesti a premio relativi ai due procedimenti di cambio beneficiario.

Il cambio beneficiario deve essere effettuato ANCHE a seguito di cessione di superfici o capi animali da un beneficiario cedente ad un cessionario (subentrante) già beneficiario della stessa Operazione e/o della stessa Misura/Sottomisura.

Se il cambio beneficiario è parziale, il cedente non sarà tenuto a modificare l'ultima domanda di sostegno/pagamento valida richiamata nella richiesta di autorizzazione al subentro presentata dal cessionario (subentrante); in questo caso, nell'istruttoria di SALDO, l'Organismo Pagatore Regionale:

- 1) escluderà dalle superfici o dai capi animali ammissibili le superfici o i capi animali trasferiti che figurano ancora nella domanda di sostegno/pagamento del cedente;
- 2) ridefinirà, ai fini del pagamento, le nuove superfici o i capi animali accertati, al netto della superficie o dei capi animali trasferiti, senza prevedere alcuna penalità, poiché la riduzione è riconducibile ad un procedimento di cambio beneficiario.

In caso di cambio beneficiario parziale, per garantire il pagamento corretto delle domande presentate nell'anno in cui è stato autorizzato il procedimento di cambio beneficiario, al cedente non verrà riconosciuto alcun pagamento dell'anticipo.

In caso di cessione di azienda totale o parziale collegata ad una domanda relativa alla Misura 11 "Agricoltura biologica", sia il cedente che il cessionario (subentrante) devono aggiornare la loro situazione sul SIB.

4 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DENOMINATA SU SIS.CO. "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – TIPO DI AUTORIZZAZIONE - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE

Come indicato nel paragrafo 3, il soggetto tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – tipo di autorizzazione – Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" è il cessionario (subentrante).

La richiesta di autorizzazione deve riferirsi all'anno campagna per il quale il cessionario (subentrante) intende presentare la domanda autorizzata "Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

A titolo esemplificativo si riportano nella seguente tabella alcune ipotesi di tempistiche.

MISURA SOTTOMISURA OPERAZIONE	ANNO CAMPAGNA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEL CEDENTE	DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DA PARTE DEL CESSIONARIO (SUBENTRANTE)	ANNO CAMPAGNA DELLA DOMANDA AUTORIZZATA ART. 8, REG UE N. 809/2014 DA PARTE DEL CESSIONARIO (SUBENTRANTE)	SELEZIONE ANNO CAMPAGNA SU SISCO PER RICHIESTA E PER DOMANDA AUTORIZZATA ART 8 REG UE N. 809/2014 DA PARTE DEL CESSIONARIO (SUBENTRANTE)	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AUTORIZZATA ART. 8, REG UE N. 809/2014
Operazione 8.1.02 Sottomisura 10.1 Misura 11 (cfr. par. 7)	2021 (Anno N)	31 luglio 2021	2021 (Anno N)	2021– RICHIESTA 2021– DOM. ART 8	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito istruttorio positivo della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (cd. Bando chiuso)
	2021 (Anno N)	17 novembre 2021	2022 (Anno N+1)	2022 – RICHIESTA 2022 – DOM. ART 8	Entro le scadenze fissate nei bandi dell'anno N+1 (cd. Bando aperto)
Sottomisura 12.1 Operazione 13.1.01 (cfr. par. 8 e 9)	2021 (Anno N)	31 luglio 2021	2021 (Anno N)	2021 – RICHIESTA 2021 – DOM. ART 8	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito istruttorio positivo della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario (cd. Bando chiuso)
	2021 (Anno N)	2 novembre 2021	//	-	//

Il cessionario (subentrante) deve presentare la suddetta richiesta a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o dei capi animali dal cedente al cessionario (subentrante).

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- in caso di cambio di proprietà, la data del trasferimento è quella di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti;
- in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, la data del trasferimento è quella di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti (ad

esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 15 novembre con decorrenza dall'11 novembre. La data del trasferimento è l'11 novembre).

4.1 CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

La richiesta di autorizzazione contiene:

- l'anagrafica del cessionario (subentrante) e del cedente;
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento (ID domanda, Misura/Operazione) presentata dal cedente alla quale il cessionario (subentrante) intende fare riferimento;
- l'indicazione se la richiesta riguarda una cessione totale o parziale;
- le superfici o i capi animali richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario (subentrante) intende subentrare;
- la documentazione prevista nelle disposizioni attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

4.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

Alla richiesta deve essere allegata la "Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario (subentrante). Il modello di tale dichiarazione è contenuto nelle disposizioni attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

Documentazione aggiuntiva per la Misura 11

Qualora il cessionario (subentrante), al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario, non risultasse iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici come produttore, deve allegare a tale richiesta la notifica di inizio di attività biologica comprendente anche i terreni oggetto di trasferimento. Al fine di poter ottenere l'autorizzazione al cambio beneficiario entro i termini stabiliti per la chiusura dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione (45 giorni lavorativi), il cessionario (subentrante) deve produrre il documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo alla Struttura AFCP/Provincia di Sondrio competente per territorio sulla domanda del cedente.

5 SOGGETTO CHE ISTRUISCE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO E RELATIVE TEMPISTICHE

L'istruttoria della richiesta di autorizzazione presentata dal cessionario (subentrante) viene effettuata dai soggetti indicati al precedente paragrafo 3, punto 2.

I Responsabili del procedimento di istruttoria sono:

- il Responsabile dell'Operazione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi per la Sottomisura 12.1 e l'Operazione 13.1.01;
- il Dirigente pro tempore delle Strutture AFCP/Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio per l'Operazione 8.1.02, la Sottomisura 10.1 e la Misura 11.

L'istruttoria deve essere completata entro 45 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione da parte del cessionario (subentrante).

L'istruttoria può concludersi anche con esito parzialmente positivo, qualora non tutte le superfici/capi animali oggetto di trasferimento presentino le caratteristiche previste dal bando della Misura/Sottomisura/Operazione a cui il cessionario (subentrante) intende aderire.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento ne comunica l'esito al cessionario (subentrante) e al cedente tramite PEC.

Per presentare la domanda autorizzata di cui al successivo paragrafo 6 nel periodo in cui sono aperti i termini per presentare le domande di sostegno/pagamento (c.d. bando aperto), il cessionario (subentrante) deve considerare i tempi istruttori sopra descritti, per assicurarsi, in caso di istruttoria positiva, la possibilità di presentare la domanda di sostegno/pagamento denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" entro i termini stabiliti dai bandi per le domande di sostegno/pagamento e le domande di sostegno/pagamento tardive.

Qualora l'istruttoria della richiesta di autorizzazione si concludesse oltre i sopracitati termini stabiliti dai bandi per le domande di sostegno/pagamento e le domande di sostegno/pagamento tardive, il cambio beneficiario potrà essere perfezionato solo se le superfici o i capi oggetto di trasferimento sono stati dichiarati nella domanda di sostegno/pagamento del cedente. Diversamente non sarà possibile riconoscere il cambio beneficiario.

6 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"

Istruita positivamente la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario di cui al precedente paragrafo 5, il cessionario (subentrante) può presentare una domanda autorizzata denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

Qualora il subentro agli impegni di una data Operazione sia finalizzato al percepimento di un pagamento per l'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato una domanda di sostegno/pagamento e i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento siano scaduti (c.d. bando chiuso), la domanda autorizzata deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, del Responsabile del Procedimento riguardo l'esito positivo dell'istruttoria della suddetta richiesta di autorizzazione, pena l'invalidazione dell'intera procedura di subentro.

La domanda autorizzata denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", che costituisce domanda di sostegno/pagamento sarà presentata ed istruita con le modalità definite nelle disposizioni attuative delle singole Operazioni.

Una domanda autorizzata presentata dal cessionario (subentrante) a bando aperto nei 25 giorni successivi al termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento sarà soggetta alle penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

In caso di una domanda autorizzata presentata dal cessionario (subentrante) a bando chiuso e collegata ad una domanda di aiuto/pagamento tardiva presentata dal cedente, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale) che al cessionario (subentrante) (in caso di subentro parziale o totale).

6.1 CONTENUTI DI UNA DOMANDA AUTORIZZATA “MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014”

La domanda autorizzata “Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presenta la medesima struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento relativa all’Operazione oggetto di cambio beneficiario.

La suddetta domanda autorizzata, se presentata a “bando chiuso”, deve contenere le superfici/capi animali oggetto di trasferimento e le eventuali superfici/capi animali del cessionario (subentrante) già sotto impegno.

Se la domanda è presentata a “bando aperto”, deve contenere le superfici/capi animali oggetto di trasferimento e le eventuali superfici/capi animali del cessionario (subentrante) già sotto impegno, nonché eventuali altre superfici/capi animali che lo stesso intende chiedere per la prima volta, diverse da quelle oggetto di trasferimento; quest’ultimo caso è possibile solo se le disposizioni attuative dell’Operazione interessata prevedono la possibilità di effettuare ampliamenti.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AUTORIZZATA AL CAMBIO BENEFICIARIO

Alla domanda autorizzata al cambio beneficiario, che rappresenta a tutti gli effetti una domanda di aiuto/pagamento, deve essere allegata la documentazione prevista dalle disposizioni attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

7 SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L’ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE MISURE AVENTI IMPEGNI PLURIENNALI (OPERAZIONE 8.1.02, SOTTOMISURA 10.1, MISURA 11)

E’ possibile effettuare la cessione totale o parziale dell’azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare. Per subentrare agli impegni dell’anno N (es. 2021) e percepire il relativo pagamento riferito all’anno N (anticipo/saldo 2021), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il **10/11/anno N** (es. 10/11/2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, corredata della documentazione prevista dalle relative disposizioni attuative;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda di autorizzazione e comunque entro il **15/2/anno N+1** (es. 15/02/2022), la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Operazione 8.1.02 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Sottomisura 10.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Misura 11 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” - anno campagna N (es. 2021).

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo il **10 novembre dell’anno N** (es. 2021), con esito istruttorio positivo, sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento “Operazione 8.1.02 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Sottomisura 10.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” oppure “Misura 11 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” per l’**anno campagna N+1** (es. 2022).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande di aiuto/pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dai bandi per le domande di sostegno/pagamento e per le domande di sostegno/pagamento tardive.

7.1 MANCATA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DA PARTE DEL CEDENTE

A bando chiuso, non è possibile avviare alcuna procedura di subentro in assenza della presentazione di una domanda di pagamento da parte del cedente (c.d. mancata conferma) per l'annualità nella quale il cessionario (subentrante) intende subentrare.

8 SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 12.1

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni.

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'**annualità N** (es. anno 2021) e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro il **31 ottobre dell'anno N** (es. 31 ottobre 2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata della documentazione prevista dalle relative disposizioni attuative;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di autorizzazione e comunque entro il **31 dicembre dell'anno N** (es. 31/12/2021), la domanda di sostegno "Sottomisura 12.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

Decorsi tali termini non sarà possibile avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N.

9. SPECIFICHE E TEMPISTICHE PER L'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALL'OPERAZIONE 13.1.01

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni.

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'**annualità N** (es. anno 2021) e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro il **31 ottobre dell'anno N** (es. 31 ottobre 2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata della documentazione prevista dalle relative disposizioni attuative;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di autorizzazione e comunque entro il **31 dicembre dell'anno N** (es. 31/12/2021), la domanda di aiuto/pagamento "Sottomisura 13.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

Decorsi tali termini non sarà possibile avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N.

10. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario (subentrante) assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del

Reg. UE n. 809/2014” e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua, calcolata a partire dall’anno in cui è stata presentata dal cedente la domanda relativa all’Operazione oggetto di cambio beneficiario.

Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d’impegno antecedenti il cambio beneficiario. Viceversa, se colui che intende subentrare non presenta tutte le caratteristiche richieste ai precedenti paragrafi 2 e 3, il cedente deve restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario (subentrante) con la presentazione della domanda autorizzata “*Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014*”, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni od esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario (subentrante) stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

Caso particolare per le misure pluriennali (Operazione 8.1.02, Sottomisura 10.1, Misura 11)

La richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 10 novembre dell’anno N (es. 2021) con un esito istruttorio positivo (cfr. paragrafo 7) corrisponde ad un’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario (subentrante) per il periodo compreso tra la presentazione della richiesta di autorizzazione stessa fino al **31/12/anno N** (es. 31/12/2021).

Si precisa però che, in caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l’onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo all’annualità N viene percepito interamente dal cedente.

Nella seguente tabella sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Richiesta di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Richiesta di autorizzazione istruita parzialmente positiva	Cedente per la superficie/capi animali non autorizzati al subentro.
Mancata presentazione Domanda art. 8 Reg. UE n. 809/2014 oppure presentazione della Domanda art.8 Reg. UE n. 809/2014 oltre i termini previsti dal presente decreto.	Cedente
Domanda autorizzata art. 8 Reg. UE n. 809/2014 istruita negativamente	Cessionario (subentrante)
Richiesta di autorizzazione presentata dopo il 10 novembre dell’anno N ed istruita positivamente (sottomisura 10.1, Misura 11, Operazione 8.1.02) ma con infrazione rilevate sui terreni trasferiti	Cedente

11. SUBENTRO RICONDUCEBILE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE (ART. 2, REG. UE N. 1306/2013)

Eventuali richieste di subentro da parte del cessionario (subentrante) di cui al precedente paragrafo 4, riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (cedente) che

impedissero il rispetto delle presenti disposizioni attuative, saranno valutate caso per caso dal Responsabile del Procedimento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario (subentrante) entro i termini fissati dai regolamenti comunitari, riconducibile alle suddette cause di forza maggiore, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.